

ORIGINALE



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZI DI PROGETTAZIONE, PATRIMONIO, SPORT E AMBIENTE - Ambiente

DETERMINAZIONE NR. **656** DEL 23/11/2020

**OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA PER L'EX PV 8740
SITO IN VIA G. DA VERRAZZANO A GREVE IN CHIANTI**

Addi, 23/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Simone COCCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 8

Premesso che:

- nei giorni 7, 8 e 9 aprile 2015 è avvenuta la rimozione dei serbatoi del punto vendita Ex- PVF 8740 in Via Giovanni Da Verrazzano a Greve in Chianti, con la valutazione di qualità del sottosuolo;
- in data 9 aprile 2015 è stata inviata ai soggetti competenti la notifica dell'esistenza di un pericolo di inquinamento ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e in applicazione a quanto previsto dal D.M. 31 del 12/02/2015;
- in data 10 luglio 2015 veniva sollecitato da questo ufficio l'invio della documentazione prevista dal DM 31/2015;
- in data 03/03/2016 la soc. Golder Associates srl trasmetteva per conto di Esso Italiana SpA, il documento "Piano di Indagine Ambientale", successivamente approvato con determinazione n. 94 del 26/05/2016;
- in data 15/12/2016 la Esso Italiana spa trasmetteva la relazione tecnica descrittiva delle indagini eseguite;
- in data 20/04/2017 la Golder Associates inviava un aggiornamento a seguito di ulteriori campionamenti eseguiti sul sito;
- con lettera datata 27/04/2017 la soc. Esso Italiana ha comunicato di aver trasferito la proprietà del PV di cui trattasi alla soc. Petrolifera Adriatica SpA la quale si è assunta anche tutte le responsabilità relative alla prosecuzione del procedimento di bonifica, comunicando al contempo anche la sostituzione del consulente ambientale con AECOM URS Italia SpA (il consulente precedente era GolderAssociates srl);
- con determinazione n. 151 del 16/08/2017 è stato approvato il Piano di Investigazione Integrativo a seguito della conferenza dei servizi del 03/08/2017;
- che in data 30/01/2018 prot. 2026 la soc. Petrolifera Adriatica SpA ha trasmesso il "Progetto Unico di Bonifica" secondo il quale il sito non risulta contaminato e pertanto non si ritiene necessario eseguire ulteriori attività ed il procedimento ambientale in corso può ritenersi concluso;

Atteso che con determinazione n. 30 del 11/05/2018 è stato:

- approvato il "Progetto Unico di Bonifica" presentato in data 30/01/2018 prot. n. 2026 per il sito di cui trattasi es PVF 8740 in Via G. Da Verrazzano a Greve in Chianti;
- preso atto della conclusione positiva del procedimento per il sito in questione ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- preso atto delle CSR approvate per le varie matrici ambientali;
- stabilito che sia effettuato ai POC (PM4 e PM7) un monitoraggio per due anni con cadenza trimestrale, ricercando i contaminanti potenzialmente pericolosi indicati nella tab. 4-1 del PUB per effettuare il confronto (due anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione comunale ed il primo campionamento).
- dato atto che l'area oggetto del presente procedimento è identificata al NCT al foglio 104, particella n. 44.
- dato atto che non sono stati impostati particolari vincoli con la scelta dello scenario stabilito per la redazione dell'analisi di rischio e che l'analisi di rischio sito specifica corrisponde allo scenario rispetto al quale la stessa è stata elaborata e, pertanto qualora intervenissero in futuro dei fattori che modificano le caratteristiche dello scenario scelto, dovrà essere redatta una nuova AdR.
- imposto una serie vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio ed è stato, altresì, stabilito che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

Osservato che con determinazione n. 432 del 13/08/2020, a seguito di comunicazione ARPAT prot. n. 8020/2020, è stato evidenziato un refuso nella tabella che riporta le CSR contenuta nella determinazione n. 30/2018 e si è provveduto a rettificarla come di seguito correttamente riportata, mantenendo invariato tutto quanto stabilito nella determinazione n. 30 del 11/05/2018:

<i>COPCs</i>	<i>Terreno insaturo profondo CSR (mg/kg)</i>	<i>Acque sotterranee CSR (µg/l)</i>
<i>Benzene</i>	-	140
<i>Etilbenzene</i>	-	1700
<i>Toluene</i>	-	390
<i>p-xilene</i>	-	5100
<i>M, p-Xilene</i>	-	8849
<i>o-xilene</i>	-	3782
<i>MTBE</i>	-	316
<i>ETBE</i>	-	4060
<i>Piombo tetraetile</i>	0,15	-
<i>Idrocarburi totali</i>	-	33000
<i>Idrocarburi leggeri C<12</i>	510	-
<i>Idrocarburi pesanti C>12</i>	2412	-

Atteso che la Soc. Petrolifera Adriatica SpA ha eseguito il monitoraggio richiesto tra i mesi di giugno 2018 e maggio 2020 e, in data 25/06/2020 acquisito al prot. n. 9996, la Soc. AECOM URS Italia ha trasmesso il "Report conclusivo dei monitoraggi delle acque sotterranee".

Visto che in data 09/10/2020 con prot. n. 16122 tale report è stato trasmesso alla Regione Toscana, ad ARPAT e alla ASL affinché esprimessero un parere in merito.

Osservato che ARPAT in data 09/11/2020 prot. n. 17996 ha espresso il proprio parere positivo non evidenziando motivi ostativi alla conclusione del procedimento.

Osservato, altresì, che la Regione Toscana ha espresso il proprio parere favorevole condividendo i contenuti tecnici espressi da ARPAT nel parere protocollo n. 76148 del 06/11/2020 acquisito con protocollo regionale n. 384826 del 06/11/2020 e richiamato al precedente capoverso.

Ritenuto per quanto sopra espresso di provvedere alla conferma della chiusura del procedimento di bonifica per l'ex PVF 8740 sito in Viale Giovanni Da Verrazzano, a Greve in Chianti, con i vincoli e le limitazioni d'uso dell'area come già espresse nella determinazione n. 30 del 11/05/2018.

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'atto del Sindaco n. 31 del 28/12/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore 8 e il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di prendere atto della conclusione positiva del procedimento per il sito in oggetto ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3. di dare atto che le CSR approvate per le varie matrici ambientali sono le seguenti:

<i>COPCs</i>	<i>Terreno insaturo profondo CSR (mg/kg)</i>	<i>Acque sotterranee CSR (µg/l)</i>
<i>Benzene</i>	-	140
<i>Etilbenzene</i>	-	1700
<i>Toluene</i>	-	390
<i>p-xilene</i>	-	5100
<i>M, p-Xilene</i>	-	8849
<i>o-xilene</i>	-	3782
<i>MTBE</i>	-	316
<i>ETBE</i>	-	4060
<i>Piombo tetraetile</i>	0,15	-
<i>Idrocarburi totali</i>	-	33000
<i>Idrocarburi leggeri C<12</i>	510	-
<i>Idrocarburi pesanti C>12</i>	2412	-

4. di dare atto che l'area oggetto del presente procedimento è identificata al NCT al foglio 104, particella n. 44.

5. di dare atto che non sono stati impostati particolari vincoli con la scelta dello scenario stabilito per la redazione dell'analisi di rischio. L'analisi di rischio sito specifica corrisponde allo scenario rispetto al quale la stessa è stata elaborata e, pertanto qualora intervenissero in futuro dei fattori che modifichino le caratteristiche dello scenario scelto, dovrà essere redatta una nuova AdR.

6. di imporre i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e di stabilire che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

- non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione di una nuova analisi di rischio;
- alla dismissione dell'impianto dovrà essere condotto un approfondimento di indagine volto a verificare e completare la caratterizzazione del sito per poter delimitare la sorgente secondaria di contaminazione residua e, se del caso, prevedere la realizzazione degli eventuali interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;

7 di trasmettere il presente atto al Settore Governo del Territorio affinché possa inserire tali prescrizioni nello strumento urbanistico comunale.

8. di trasmettere, altresì, il presente atto alla soc. Petrolifera Adriatica Spa, alla AECOM URS Italia Spa, alla Regione Toscana, al Dipartimento Provinciale Arpat di Firenze, alla A.S.L. 10;